

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3898

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATARINO, LA GRUA, PEZZELLA, VILLANI MIGLIETTA

Disposizioni per l'indicazione del luogo di origine sulle etichette dei prodotti alimentari

Presentata il 15 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una fase come l'attuale, in cui sempre di più si sviluppa la tendenza alle interconnessioni economiche infranazionali e, sotto certi aspetti anche infracontinentali, è necessario e vitale che anche l'imprenditoria agricola sia organizzata in modo tale da poter sostenere le sfide del mercato evitando seri problemi di sopravvivenza soprattutto per le piccole e medie aziende. A tale fine sono necessarie una maggiore rispondenza alle esigenze del mercato e una migliore competitività; la sicurezza e la qualità degli alimenti; la stabilizzazione dei redditi agricoli; la presa in considerazione dei problemi ambientali nell'ambito della politica agricola; una maggiore vitalità delle zone rurali. È chiaro, pertanto, che vani sarebbero gli sforzi, soprattutto degli imprenditori, se il prodotto ottenuto nelle aziende

non fosse adeguatamente tutelato, nel rispetto delle direttive comunitarie. Da questa considerazione nasce la presente proposta di legge, che prevede l'etichettatura dei prodotti agricoli e rappresenta, inoltre, lo strumento per tutelare i consumatori e agevolare la scelta consapevole da parte del « consumatore informato ».

Informazione e tracciabilità, sono queste le parole chiave della nuova normativa che consentirà la difesa delle produzioni locali di qualità dalla concorrenza internazionale. L'etichettatura delle produzioni agricole, infatti, dalle fasi della produzione e della commercializzazione fino al consumatore finale, permette di evidenziare le caratteristiche e gli *standard* qualitativi delle produzioni nazionali e comunitarie. La presente proposta di legge vuole istituire un quadro armonizzato tra etichet-

tatura e controllo dei prodotti agricoli per rafforzare la fiducia dei consumatori e garantire una concorrenza leale tra i produttori. A tale fine essa prevede l'apposizione sui prodotti agricoli di un'etichetta riportante:

1) la denominazione commerciale del prodotto;

2) il metodo di produzione (produzione in campo o coltivazione in serra);

3) la zona di produzione.

Attraverso questa « carta d'identità » il consumatore potrà identificare facilmente il Paese di origine del prodotto agricolo che si appresta ad acquistare. La tracciabilità, comportando la fine dell'« anonima-

to » dei prodotti e una sicura riduzione delle frodi, grazie anche alla individuazione della zona di produzione, permetterà al consumatore di essere parte attiva e consapevole dell'economia del Paese.

Tale strumento consentirà a tutti i consumatori di capire le ragioni per le quali si possono trovare sul mercato prodotti simili con prezzi diversi.

La presente proposta di legge si compone di soli tre articoli, in quanto si ritiene che nella normativa primaria, conformemente alle più recenti tendenze del nostro ordinamento, si debbano delineare solo i principi generali della disciplina, lasciando poi alla normazione di carattere secondario la puntuale ed articolata configurazione della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica ai prodotti agricoli, vegetali o animali, non trasformati, nonché ai prodotti alimentari nei quali tali prodotti sono stati incorporati.

2. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti stessi nonché il metodo di produzione impiegato.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « luogo di origine o di provenienza »:

1) nel caso di prodotti non sottoposti ad attività di trasformazione o di manipolazione, il Paese di origine ovvero la zona di produzione, nel caso di prodotti nazionali;

2) nel caso di prodotti comunque trasformati, manipolati o lavorati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola impiegata nella preparazione;

b) per « metodo di produzione », l'indicazione del metodo di coltivazione praticato, in particolare in serra o in campo aperto.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 e delle disposizioni del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e del metodo di produzione sulle etichette dei prodotti alimentari, nonché le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 4.

